

*LA RIFORMA DEL DIRITTO DEI MARCHI:
FOCUS SUL SETTORE AGROALIMENTARE*

L'attuazione della seconda Direttiva
Marchi: cosa ci aspetta?

Avv. Emanuele Montelione

L'attuazione della seconda Direttiva Marchi: cosa ci aspetta?

Verrà modificato il Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30 del 10/02/2005 n° 30 e successive modif.) nel:

- Capo II [Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Artt. 7-116)]
- Capo III [Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146)]
- Capo IV [Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (Artt. 147-193)]

L'attuazione della seconda Direttiva Marchi: quando?

Legge Delegazione 2017

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare **uno o più decreti legislativi** per l'attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/2436, sul ravvicinamento delle **legislazioni degli Stati membri** in materia di **marchi d'impresa**, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 (ora Regolamento 1001/2017) sul **marchio d'impresa dell'UE** (comma 1).


ENTRO IL 14 GENNAIO 2019

L'attuazione della seconda Direttiva Marchi: perché?

Insieme al Regolamento (UE) n. 2424/2015, la Direttiva (UE) 2015/2436 costituisce il cd. “**pacchetto marchi**”, ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo non soltanto per armonizzare tra loro gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi nazionali, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il “marchio dell'Unione europea”, ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale) che ha effetto in tutti gli Stati membri.

Un passo indietro

TRE TIPOLOGIE DI MARCHI



Introduzione dei marchi non convenzionali

Oltre ai marchi denominativi, figurativi, tridimensionali si apre la possibilità di registrare come marchio tutti quei segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia

- chiara,
- precisa
- autonoma
- facilmente accessibile
- intellegibile
- durevole e
- obiettiva.

Introduzione dei marchi non convenzionali

- DENOMINATIVI
- FIGURATIVI
- DI FORMA
- DI POSIZIONE
- A MOTIVI RIPETUTI
- DI COLORE (UNICO)
- DI COLORE (COMBINAZIONE)
- SONORI
- DI MOVIMENTO
- MULTIMEDIALE
- OLOGRAFICI.....e gli odori?

I Marchi di Certificazione

Marchi “idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati”.

I Marchi di Certificazione

Essenzialmente, un marchio di certificazione UE consiste in una garanzia di caratteristiche specifiche di determinati prodotti e servizi. Indica che i prodotti e i servizi recanti il marchio sono conformi alle prescrizioni normative predefinite nei regolamenti d'uso e controllate sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione, indipendentemente dall'identità dell'impresa che effettivamente produce o fornisce i prodotti e i servizi in questione e, pertanto, utilizza il marchio di certificazione.

I Marchi di Certificazione



Altre novità

Maggiore protezione alle DOP e IGP che potranno costituire titolo per opposizioni amministrative (relazione Dr. Giordano).

Maggiore protezione alle varietà vegetali che potranno costituire motivo di rifiuto (relazione Ing. Scilletta).

Possibile blocco doganale per le merci in transito

e soprattutto

DAL 2023 (max) LE AZIONI DI CANCELLAZIONE PER NON USO (ipotesi di decadenza) dovranno essere promosse presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

EMANUELE MONTELIONE

emontelione@gmail.com